

Accordo sugli scambi economici tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Bulgaria

Conchiuso il 23 novembre 1972
Entrato in vigore il 15 aprile 1973

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria,

desiderosi di sviluppare e di promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Le Parti contraenti si sforzeranno di facilitare e di sviluppare l'interscambio mediante mezzi appropriati, sulla base delle disposizioni e regolamentazioni vigenti in Svizzera e Bulgaria.

I due Governi accorderanno i permessi d'importazione e d'esportazione eventualmente esigibili nell'ambito delle prescrizioni vigenti in materia.

Gli scambi delle merci verranno effettuati a prezzi corrispondenti alle condizioni di mercato. Nella misura del possibile sarà tenuto conto del carattere stagionale delle merci come anche della struttura dell'interscambio.

Art. 2

I due Governi converranno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto ciò che concerne diritti doganali, tasse, imposte, oneri fiscali, nonché le procedure amministrative doganali disciplinanti, sul loro territorio, l'importazione, il transito, il trasbordo, il trasporto, il deposito e la distribuzione delle merci provenienti dall'estero.

Art. 3

Sono escluse dal trattamento della nazione più favorita, stipulato nell'articolo 2, le agevolazioni, concessioni ed esenzioni che ciascuna Parte accorda o accorderà

- agli Stati, nel traffico frontaliero
- agli Stati con essa partecipi d'un'unione doganale, d'una zona di libero scambio o di una zona preferenziale, esistente o istituenda.

RU 1973 599

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. tedesca della presente Raccolta.

Art. 4

Le Parti adotteranno, nell'ambito della loro legislazione in materia, le misure appropriate, intese a facilitare il traffico ferroviario, stradale, marittimo e aereo tra i due Paesi.

Le Parti si accorderanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne l'ammissione delle merci nel trasporto interno e in transito.

Le navi mercantili battenti bandiera svizzera fruiranno, all'entrata, all'uscita e durante il loro soggiorno nei porti marittimi della Repubblica popolare di Bulgaria, dello stesso trattamento di quello riservato ai mercantili della nazione più favorita.

Art. 5

I due Governi anettono importanza allo sviluppo della collaborazione nel settore economico, industriale, tecnico e turistico, come anche in quello delle prestazioni di servizi. Essi promuoveranno i relativi sforzi delle aziende e delle organizzazioni dei due Paesi.

I prodotti e le prestazioni risultanti dalla predetta collaborazione saranno trattati quanto più favorevolmente possibile, nel quadro dei disposti generali vigenti nei due Paesi.

I due Governi adotteranno tutti i provvedimenti atti a garantire i diritti di proprietà industriale ai cittadini dell'altra Parte. Lo stesso dicasi per la protezione delle indicazioni di provenienza.

Art. 6

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Bulgaria saranno effettuati conformemente al Protocollo allegato al presente accordo.

Art. 7

Le persone giuridiche, le società commerciali nonché i cittadini d'una Parte fruiranno, nell'ambito delle disposizioni legali, del libero accesso ai Tribunali dell'altra, sia come attori sia come convenuti.

Le persone giuridiche nonché le società commerciali costituite conformemente alle leggi d'una Parte, con sede sul territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra.

Le aziende di ciascuna Parte saranno abilitate a mantenere agenti e rappresentanti sul territorio dell'altra parte, nell'ambito delle leggi e disposizioni di quest'ultima.

Art. 8

Sarà istituita una commissione mista, composta di rappresentanti dei due Governi.

Essa vigilerà sul buon funzionamento del presente accordo e ne agevolerà l'applicazione. Farà proposte e studierà le misure intese ad ampliare le possibilità d'interscambio, a migliorare le relazioni economiche e a correggere ogni eventuale disfunzione. Essa si riunirà ogni tre mesi, a domanda di una Parte.

Art. 9

Allorché un credito è fatto valere contro una persona giuridica d'uno dei due Stati, segnatamente contro un ente statale o parastatale, possono formare oggetto di sequestro soltanto i beni appartenenti in proprio all'ente stesso e situati nell'altro Stato, ma non già quelli appartenenti allo Stato in questione o ad altra persone giuridica.

Art. 10

Il presente accordo è parimente applicabili al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo rimarrà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d'unione doganale.

Art. 11

Il presente testo abroga l'accordo commerciale e di pagamento tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Bulgaria, del 26 novembre 1954², come anche i relativi protocolli e scambi di note.

Art. 12

I due Governi si notificheranno, per via diplomatica, il rispettivo soddisfacimento delle premesse di attuazione e vigenza del presente accordo. Esso entrerà in vigore venti giorni dopo la data di ricezione della seconda notificazione.

Il presente accordo resterà in vigore sino al 31 dicembre 1977. Tranne disdetta scritta data tre mesi prima del 31 dicembre d'ogni anno, esso sarà considerato rinnovato per l'anno successivo.

In fede di che, i plenipotenziari designati a questo scopo hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Sofia il 25 novembre 1972, in due originali, nelle lingue tedesca e bulgara, i due testi facendo parimente fede.

(Si omettono le firme)

² [RU 1954 1071]

**Protocollo
dell'accordo economico tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica popolare di Bulgaria, concernente
il disciplinamento dei pagamenti**

Conchiuso a Sofia il 23 novembre 1972

Entrato in vigore il 15 aprile 1973

Art. 1

Atteso che l'accordo commerciale e di pagamento tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Bulgaria del 26 novembre 1954³ è abrogato dall'accordo odierno sugli scambi economica tra i due Paesi e che, conseguentemente, i reciproci pagamenti avverranno in franchi svizzeri o altre divise convertibili, i due Governi dichiarano che i trasferimenti, di qualunque natura, non saranno, in nessun caso, sottoposti ad un regime meno favorevole di quello in atto al momento dell'abrogazione del detto accordo.

Art. 2

I conti aperti in virtù dell'accordo del 26 novembre 1954⁴, menzionato qui sopra, saranno liquidati e il saldo messo a libera disposizione della Banca bulgara del commercio estero, giusta intesa tra la medesima e l'Ufficio svizzero di compensazione.

Fatto a Sofia il 25 novembre 1972, in due originali, nelle lingue tedesca e bulgara, i due testi facendo parimente fede.

(Si omettono le firme)

³ [RU 1954 1071]
⁴ [RU 1954 1071]